



*Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

CAPO DEL

DIPARTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Roma, 15 gennaio 2010

Prot. n. 130-13.7

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

Oggetto: Risposta alla Nota del Ministero della Giustizia-DAG del 29/7/2009, n° 0099028

In relazione alla Vs. Nota in oggetto - in attuazione del Decreto Legislativo del 9/11/2007 n. 206 finalizzato a favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali per consentire l'esercizio delle professioni corrispondenti negli Stati membri dell'Unione Europea - si comunica che la Commissione per le Politiche del Lavoro e dei Settori Produttivi (II) del CNEL, riunita in sede deliberante il 9 dicembre u.s., tenuto conto dei requisiti previsti nella normativa citata, si è favorevolmente espressa a larga maggioranza sulla richiesta di considerare l'Associazione ANCIT (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani) nel novero dei soggetti che vengono sentiti dalle Autorità competenti ad elaborare proposte di piattaforme comuni. In attuazione delle normative vigenti il Ministro della Giustizia - con Decreto di concerto con il Ministro delle Politiche Comunitarie e con il Ministro competente per materia - provvederà di conseguenza ad individuare le Associazioni in possesso dei relativi requisiti.

Si comunica altresì che, nel corso della citata seduta della Commissione:

- hanno espresso una valutazione non favorevole: i Consiglieri Orlandi, Sardi e Catalano (rappresentanti dei Liberi Professionisti) con le motivazioni formulate nel documento allegato;
- si sono astenuti dalla valutazione: i Consiglieri Gervasio (Confcommercio) e Ciaccia (Confartigianato), con la motivazione che la Commissione si sarebbe dovuta esprimere su un testo scritto e articolato presentato ai Consiglieri precedentemente alla data della seduta; nonché il Consigliere Santalco (Casartigiani).

Michele Dau

Allegato c. s.

Segr. Tec. II Commissione



**CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro**

**Parere reso ai sensi dell'art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 206/2007**

**(ANCIT - Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani)**

Istruttoria svolta dalla II Commissione Lavoro in data 11 novembre 2009

Parere reso dalla II Commissione Lavoro, in sede deliberante, in data 9 dicembre 2009

**PARERE DEI CONSIGLIERI: Roberto ORLANDI, Alfio CATALANO e Pietro Angelo SARDI**

**Requisiti richiesti**  
(dall'art. 26, c.3 del D.L.gs 206/2007)

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto, da almeno quattro anni, che sancisca:
  - b1) un ordinamento a base democratica;
  - b2) l'assenza di scopi di lucro;
  - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
  - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'Associazione;
  - b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne;
  - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
  - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
  - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari (*nell'anno della domanda e nei tre anni precedenti*);
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima;

Con deliberazione dell'Assemblea del 23 luglio 2009 il CNEL ha inoltre deliberato di valorizzare nelle istruttorie:

- h) le funzioni associative tendenti ad assicurare elevati livelli di qualità nei servizi resi dagli associati.

## CRITERI UTILIZZATI PER L'ISTRUTTORIA

PRE-REQUISITO: l'art. 26 del D.Lgs n. 206/2007 distingue le professioni in due grandi gruppi:

1. quelle regolamentate (definite, a mente dell'art. 4 del D.Lgs medesimo, come: "l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità);
2. quelle non regolamentate (desunte "per differenza" da quelle precedenti), laddove solo per queste è chiesto il parere del CNEL;

il primo criterio adottato è dunque quello di stabilire a quale dei due gruppi faccia riferimento l'attività professionale sottostante l'Associazione in esame.

**CRITERI SPECIFICI:** la *ratio* delle disposizioni in esame è quella di identificare quali Associazioni, fra le molte esistenti, integrino particolari requisiti di "qualità" nell'esercizio della loro attività (codici deontologici, obbligo di formazione permanente, partecipazione associativa democratica, presenza su tutto il territorio nazionale, ecc.), che debbono essere stati effettivamente svolti per un determinato periodo di tempo, individuato dalla norma in anni quattro, perciò calcolati nell'anno della presentazione della domanda e nei tre precedenti.

Pertanto i requisiti indicati dal D.Lgs n. 206/2007 si intendono posseduti nei seguenti casi:

- a) quando la costituzione sia avvenuta per atto pubblico ovvero per scrittura privata registrata presso l'Ufficio del registro.
- b1. quando l'ordinamento sia democratico (una testa un voto, limitazione nel numero delle deleghe, procedure certe e trasparenti per le elezioni degli organi, ecc.);
- b2. quando siano assenti scopi lucrativi nello Statuto;
- b3. quando lo Statuto identifichi con precisioni le attività professionali che si intende svolgere, che non devono già essere oggetto di specifica regolamentazione;
- b4. quando lo Statuto indichi con precisione i titoli professionali ovvero di studio richiesti;
- b5. quando risulti la rappresentatività delle cariche elettive, così come previste nello Statuto;



- b6. quando siano assenti situazioni di conflitto e/o di interesse, valutate con riguardo alle previsioni statuarie;
- b7. quando vi sia la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, così come desumibili dallo Statuto;
- b8. quando esista una struttura organizzativa (*sulla base della diffusione degli iscritti effettivamente esercenti, della eventuale presenza di sedi, dipendenti, ecc.*) ed una struttura tecnico-scientifica per il raggiungimento delle finalità dell'associazione (*valutata con riguardo all'attività professionale concretamente posta in essere*);
- c. quando sia tenuto un elenco degli iscritti, per ognuno dei quattro anni richiesti dal D.Lgs n. 206/2007, aggiornato attualmente con le quote versate dagli iscritti;
- d. quando vi sia la previsione statutaria di un Codice deontologico, che deve essere stato effettivamente adottato da almeno quattro anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento della rappresentatività;
- e. quando esista l'espressa previsione statutaria dell'obbligatorietà della formazione permanente per gli associati;
- f. quando l'Associazione sia presente su tutto il territorio nazionale, e precisamente quando sia presente con un numero minimo di iscritti (*individuati in 50 per Regione per le professioni a maggiore diffusione ed in 25 per quelle a minore diffusione*) in ciascuna delle Regioni italiane; il criterio numerico proposto è comunque molto blando in quanto, con appena 500 oppure 1.000 iscritti in tutta Italia, si assumerebbe la rappresentatività nazionale ai fini della definizione di piattaforme europee. Il criterio numerico proposto può, inoltre, essere ulteriormente temperato quando gli esercenti l'attività professionale in esame siano in numero particolarmente ridotto a livello nazionale.  
Rispetto ai soci di una Associazione si è deciso anche di valutarne la **marginalità numerica** rispetto alla totalità degli esercenti una specifica attività, individuandola nella soglia del 5% rispetto al totale degli esercenti. Al riguardo, per la individuazione del numero gli esercenti una determinata attività in Italia si è fatto riferimento a dati certi, indicandone la fonte e, laddove mancanti rilevazioni attendibili, si è fatto riferimento al numero degli esercenti stimato dal CNEL sulla base delle dichiarazioni delle stesse Associazioni di settore nell'ambito del "*V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate*" del 2005;
- g. quando il legale rappresentante dia dimostrazione di non avere condanne passate in giudicato in relazione all'attività associativa;
- h. quando siano presenti elementi costitutivi oggettivamente integranti livelli generali di qualità di particolare pregio ovvero significativamente superiori alla normalità praticata da altre Associazioni.



## VALUTAZIONE DEL PRE-REQUISITO

(combinato disposto artt. 4 e 26 del D. Lgs. n. 206/2007)

L'ATTIVITA' E' GIA' REGOLAMENTATA? (art. 4 - D. Lgs. n. 206/2007)

SI	IN PARTE	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


in quanto

lo Statuto prevede (art. 7), fra l'altro, che si associno "i soggetti iscritti in elenchi, ruoli, ordini, albi e collegi professionali con competenze riconosciute in ambito tributario" ciò comporta che l'Associazione ANCIT raccoglie soggetti che svolgono una professione regolamentata e compresa fra quelle aventi le caratteristiche indicate:

- nell'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 206/2007 (iscritti in Albi professionali),
- nell'art. 4 comma 1 D. Lgs. 206/2007 (iscritti in Registri od Elenchi tenuti dalla PP.AA.),

ne consegue che all'Associazione ANCIT non può applicarsi il comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007, in quanto i suoi iscritti sono in tutto od in parte esercenti una attività regolamentata.

PRESO ATTO DEL VENIR MENO DEL PRE-REQUISITO L'ISTRUTTORIA SULL'ESISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. n. 206/2007 VIENE COMPLETATA UNICAMENTE ALLO SCOPO DI FORNIRE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IL QUADRO PIU' COMPLETO POSSIBILE DELL'ASSOCIAZIONE IN ESAME.



SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA A FINI SOLO INFORMATIVI

**Requisito a)**

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

presente  in parte  assente

in quanto

è stato depositato l'atto costitutivo pubblico notarile in data 20.11.1992, comprensivo di Statuto. Lo Statuto risulta poi essere stato modificato, correttamente con atto notarile, il 21.5.2005.

**Requisito b1**


adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica

presente  in parte  assente

in quanto

lo Statuto vigente, modificato il 21.5.2005, presenta le seguenti criticità:

- a. l'Assemblea è convocata per posta ordinaria oppure per *e-mail (non certificata)* e dunque non vi è per il socio oggettiva garanzia di ricevimento né di invio della convocazione;
- b. il voto da esprimersi in Assemblea non è segreto (*mentre lo era nello Statuto del 20.11.1992*);
- c. in Assemblea un socio può avere 3 deleghe (*erano limitate a 2 nel precedente Statuto del 20.11.1992*);
- d. gli 11 membri del Consiglio Nazionale sono così eletti: 7 dall'Assemblea, 1 dai Presidenti regionali, 2 sono nominati dal Presidente che è pure componente il Consiglio stesso.



### Requisito b2

assenza di scopo di lucro

presente  in parte  assente

in quanto

è previsto dall'art. 1 dello Statuto vigente.


### Requisito b3

la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce

presente  in parte  assente

in quanto

l'art. 2 dello Statuto, che indica gli scopi sociali, li prevede generici (*quali "tutelare l'utenza dei Consulenti Tributarî", "promuovere il profilo degli iscritti", "affermare la libert  di svolgimento della professione di Consulente Tributario", ecc.*); l'attivit  si pu  comunque desumere, sia pure indirettamente, dalla denominazione dell'Associazione e dalle caratteristiche richieste ai soci (*art. 7 dello Statuto*).



### Requisito b4

la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per fare parte dell'associazione

presente  in parte  assente

in quanto

non sono indicati specifici titoli di studio, ma sono puntualmente indicati titoli professionali.

I soci sono di tre tipi, precisamente:

1. soggetti con qualunque diploma di laurea e che dimostrino di esercitare l'attività di consulenza tributaria;
2. soggetti con un qualunque diploma di scuola media secondaria superiore che dimostrino di avere esercitato per almeno tre anni l'attività di consulenza tributaria;
3. soggetti iscritti in elenchi, ruoli, ordini, albi e collegi professionali con competenze riconosciute in ambito tributario.

### Requisito b5

la rappresentatività elettiva delle cariche sociali

presente  in parte  assente

in quanto

esistono evidenti criticità per il "Comitato dei Garanti" (organo previsto dall'art. 14 dello Statuto vigente); esso ha il compito di valutare i requisiti dei soci che chiedono l'ammissione all'Associazione e li sottopone ad un colloquio preventivo. Inoltre accerta periodicamente la permanenza in capo a tutti i soci dei requisiti per rimanere iscritti ad ANCIT.

Il "Comitato dei Garanti" svolge pertanto oggettivamente un controllo pervasivo nei confronti di tutti i soci, sia all'atto della prima iscrizione che nella verifica delle condizioni per permanere tali.



Pur essendo un organo dell'Associazione (*composto da 5 membri*) non viene come gli altri eletto, se non parzialmente, risultando così composto:

- dal Presidente di ANCIT;
- da due membri nominati dal Presidente di ANCIT;
- da un membro eletto dai soci;
- da un membro eletto dall'Assemblea dei Presidenti regionali;

con una tale composizione il Presidente di ANCIT ha il diretto e completo controllo delle decisioni circa l'ingresso di nuovi soci nonché sulle condizioni di permanenza dei restanti, circostanza che configura una situazione incompatibile con la rappresentatività elettiva delle cariche sociali e determina un conflitto di interesse.

#### Requisito b6

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità

presente  in parte  assente

in quanto

per le motivazioni indicate al "Requisito b5".

Inoltre, dai documenti presenti nel fascicolo, risulta esservi la SRL "ANCIT Servizi" che promuove corsi di aggiornamento obbligatori per gli iscritti (*tale obbligatorietà andrebbe meglio verificata*).

#### Requisito b7

la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi

presente  in parte  assente

in quanto

per le motivazioni indicate al "Requisito b5".



### Requisito b8

la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

presente  in parte  assente

in quanto

sono previste sia le Associazioni territoriali (*art. 20 dello Statuto*) che l'Assemblea dei Presidenti Regionali (*art. 18 dello Statuto*).

E' inoltre indicata come struttura tecnica la SRL "ANCIT Servizi".

### Requisito c

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari (*nell'anno della domanda e nei tre anni precedenti*)

presente  in parte  assente

in quanto

con dichiarazione in data 18.12.2007 il Presidente dell'ANCIT ha depositato un elenco di 1.247 iscritti indicando solo per alcuni le quote sociali pagate nell'anno; posto che l'art. 26 del D. Lgs. n. 206/2007 prevede che debbano essere indicate obbligatoriamente le quote pagate, si è fatto riferimento ai soli soci per i quali le quote sono state indicate (*per memoria, esse variano da 110,00 € a 310,00 €*), per un totale di 497 ed è questo il numero di cui si può tener conto.

Non risultano invece depositati gli elenchi degli iscritti, con le quote da ciascuno pagate, per i tre anni precedenti il 2007.

**Requisito d**

esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

presente  in parte  assente

in quanto

è richiamato all'art. 8 dello Statuto.

Il Codice deontologico è stato depositato.

**Requisito e**

previsione dell'obbligo della formazione permanente

presente  in parte  assente

in quanto

è stato depositato il relativo Regolamento.

**Requisito f**

diffusione su tutto il territorio nazionale

presente  in parte  assente

in quanto

come detto al punto "Requisito c" è stato depositato un elenco degli iscritti per il solo anno 2007, per un totale di n. 1.247 persone, di cui solo però 497 con l'indicazione delle quote pagate (come previsto dal D. Lgs. n. 206/2007) ed è questo l'unico dato di cui si può tenere conto, peraltro confermato dallo stesso Presidente di ANCIT che, con nota 14.11.2009, conferma che i soci regolarmente paganti sono 517 a quella data (senza però allegare l'elenco aggiornato).

I 497 soci con l'indicazione della quota pagata sono così divisi:

VALLE D'AOSTA	3	UMBRIA	-
PIEMONTE	93	LAZIO	18
LOMBARDIA	155	ABRUZZO	6
LIGURIA	21	MOLISE	2
TRENTINO ALTO ADIGE	9	PUGLIA	5
VENETO	66	CAMPANIA	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	15	CALABRIA	2
TOSCANA	61	SARDEGNA	4
MARCHE	6	SICILIA	13
		TOTALE	497

non viene pertanto raggiunto il numero di 50 iscritti in ogni Regione, mentre la diffusione è concentrata in alcune Regioni del Nord Italia.

Si osserva ulteriormente che il numero di 497 iscritti colloca ANCIT fra le Associazioni **numericamente marginali** (con una rappresentanza dello 1,05% nel settore, perciò inferiore al 5%. Ove si considerino anche i soci non paganti la percentuale sale allo 2,36%) posto che gli esercenti l'attività di tributarista e fiscalista in Italia sono non meno di 47.300 (stima CNEL - V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate, basato sulla dichiarazione delle Associazioni di riferimento).

### Requisito g

mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione medesima

presente  in parte  assente

in quanto

è stata depositata autocertificazione del Presidente in tal senso.

**Requisito h**

funzioni associative tendenti ad assicurare elevati livelli di qualità nei servizi resi dagli associati.

presente  in parte  assente

in quanto

è previsto, all'art. 8, comma 3 dello Statuto, l'obbligo di polizza assicurativa.

*[Handwritten signature]*  
25/00/1

Risultato

<u>PREREQUISITO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>IN PARTE</u>	<u>ASSENTE</u>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>REQUISITO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>IN PARTE</u>	<u>ASSENTE</u>
a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h (req. CNEI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15 requisiti

9

-

6

*Handwritten signature and initials*

### Ulteriori note di rilievo

Si ritiene elemento di rilievo negativo l'aver indicato il numero degli associati in 1.247 quando invece solo 497 erano in condizioni di regolarità e potevano essere definiti soci ad ogni e pieno effetto.

### Esito finale

La circostanza che all'Associazione possano aderire gli iscritti negli Albi professionali e negli Elenchi degli esperti e dei periti delle Camere di Commercio, a parere del CNEL colloca l'Associazione ANCIT fra quelle che fanno riferimento a professioni già regolamentate (*così come definite dall'art. 4, c. 1, del D. Lgs. n. 206/2007*) ed esclude pertanto che ad essa possa applicarsi la procedura di cui all'art. 26, c. 4, del D. Lgs. n. 206/2007.

Esclusivamente in via subordinata, qualora si volesse collocare l'Associazione in esame nell'ambito della procedura di cui al comma 4 art. 26, si desidera segnalare che, in ogni caso, la quantità di mancanze riscontrate ed in particolare di quelle di cui ai requisiti "b1" (*ordinamento statutario democratico*), "b6" (*esistenza di situazione di conflitto*), "c" (*mancanza elenco soci quadriennale, con indicazione delle quote da ciascuno pagate*), "f" (*mancata diffusione sull'intero territorio nazionale e marginalità numerica dei soci*) a parere del CNEL rendono allo stato oggettivamente impossibile il riconoscimento della domanda, sotto questo profilo istruttorio.

